



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCILIPOTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifica all’articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo il prevalente orientamento della Corte di cassazione, quando due persone intercettate rilasciano dichiarazioni accusatorie nei confronti di terze persone non presenti alla conversazione captata, tali dichiarazioni hanno valore di prova piena salvo il prudente apprezzamento del giudice.

L'orientamento giurisprudenziale citato ritiene che le dichiarazioni intercettate non possono essere equiparate alle dichiarazioni accusatorie rese davanti all'autorità giudiziaria per le quali si applica la regola fissata dall'articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale, secondo cui la dichiarazione deve essere riscontrata per avere valore di prova accusatoria.

La Suprema Corte aveva sottolineato, infatti, che mentre la dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria è rilasciata consapevolmente e deve essere «sospettata» poiché potrebbe celare interessi specifici del dichiarante anche finalizzati al compiacimento degli inquirenti, la dichiarazione intercettata, invece, è genuina e non è mossa da alcun recondito motivo, atteso che essa è individuata da un atto «a sorpresa» quale, appunto, l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni (Cassazione penale, V sezione, sentenza n. 27656 del 3 maggio 2001; Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 35860 del 28 settembre 2006).

Invero, tale orientamento è oramai incompatibile con la diffusione del mezzo di ricerca della prova delle intercettazioni e soprattutto con la diffusa cultura di essere ascoltati.

Tale fenomenologia ha trasformato le abitudini di ciascuno al punto tale che appare inverosimile ritenere che l'atto d'indagine delle intercettazioni possa essere considerato un atto «a sorpresa», a maggior ragione per chi ha avuto a che fare con la giustizia.

E, in effetti, si è constatato che spesso gli intercettati nelle conversazioni o comunicazioni captate:

- 1) tentano dolosamente di ingannare l'interlocutore esprimendosi in modo tale da non poter comprendere se siano portatori di reali conoscenze o invece manifestino ipotesi, illazioni o congetture;
- 2) riferiscono circostanze imprecise, o addirittura false, allo scopo occulto di ledere ingiustamente un terzo.

Anche a tali dichiarazioni è oggi, pertanto, necessario applicare la disciplina del citato articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale, come prospettato implicitamente da parte della giurisprudenza di merito (ufficio per le indagini preliminari di Reggio Calabria, 16 marzo 2006, n. 92) e auspicato da autorevole dottrina (Alberto Cisterna, sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia «Guida al diritto» - Il sole 24 ore del 7 febbraio 2009).

Anzi, la necessita si rende ancora più evidente se si tiene conto del fatto che il dichiarante davanti all'autorità, in caso di false dichiarazioni, si espone a conseguenze giudiziarie gravi quali la commissione del reato di calunnia e falsa testimonianza, mentre ciò non accade per il dichiarante intercettato.

Inoltre, il dichiarante davanti all'autorità può e deve essere controesaminato, e anzi, se non si sottopone al contraddittorio, non potrà essere emessa alcuna sentenza di condanna nei confronti del terzo sulla base del suo dichiarato ai sensi dell'articolo 526, comma 1-*bis*, del codice di procedura pe-

nale, mentre le dichiarazioni intercettate non consentono alcun formale contraddittorio o, meglio, non comportano nessuna conseguenza giuridica in caso di sua assenza.

Pertanto, si propone di modificare l'articolo 192 del codice di procedura penale, introducendo il comma 4-*bis*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis.* La disposizione del comma 3 si applica, altresì, alle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni».